



CITTA' DI BUCCHIANICO
Provincia di Chieti

COPIA

Registro Generale n. 17

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 15 DEL 19-02-2021

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE NELLE SCUOLE SITE SUL TERRITORIO COMUNALE, PER IL PERIODO DAL 22 AL 28 FEBBRAIO 2021.

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di febbraio,

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 e del 07/10/2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato da ultimo sino al 31/01/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza da covid-19 fino al 30 aprile 2021;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n.817 del 01/02/2021, acquisita agli atti dell'Ente alla stessa data al n.1138, la Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale di Bucchianico, nel comunicare la presenza di alcuni casi di positività al COVID-19 nei plessi scolastici siti in Via Santa Chiara, ha richiesto di valutare la sospensione delle attività didattiche;
- la Scuola dell'Infanzia paritaria "Guido Roberti" sita sul territorio comunale, in data odierna, ha comunicato i casi di minori frequentanti la scuola stessa, attualmente in sorveglianza attiva/quarantena disposta dalla ASL;

RICHIAMATI:

- la circolare n.17167 del 21/08/2020 del Ministero della Salute avente ad oggetto "*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'Infanzia*" e, in particolare, il punto 2.2.3 che attribuisce la competenza al Dipartimento di Prevenzione della ASL, nella valutazione della situazione epidemiologica e di circolazione del virus, ai fini dell'eventuale chiusura di una scuola, o parte di essa;
- la nota prot. n.1697 del 10/02/2021 con la quale questo Comune, al fine di valutare l'adozione di misure restrittive in ordine alla eventuale chiusura delle scuole, ha richiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente e al Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, una urgente valutazione tecnico-scientifica sulla situazione epidemiologica da COVID-19 nei plessi scolastici siti in Via Santa Chiara e nelle sedi distaccate site in C.da Colle Marconi e C.da Tella, nonché nella scuola dell'infanzia paritaria "Guido Roberti";
- l'ordinanza sindacale Reg.Gen. 11 del 11/02/2021 con la quale è stata disposta la sospensione in via precauzionale e cautelativa e, in attesa della valutazione del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Bucchianico, a far data dal 12 al 21 febbraio 2021;

RICORDATO che il Presidente della Regione Abruzzo, con ordinanza n.7 del 12/02/2021, tenuto conto del peggioramento della situazione di circolazione del virus SARS CoV-2 sul territorio regionale e, in particolare, sui territori della Provincia di Chieti e Pescara, aggravata dalla presenza acclarata delle varianti del virus stesso, ha disposto l'applicazione, con decorrenza dal 14 febbraio 2021 e per i successivi 14 giorni, ovvero sino a diverso provvedimento, delle misure di cui all'art. 3 del DPCM del 14 gennaio 2021, su tutto il territorio delle province di Chieti e Pescara;

PRESO ATTO:

- che a seguito della campagna di screening per COVID-19 organizzata da questo Comune in data 8 febbraio, 13 e 14 febbraio 2021 a favore della popolazione scolastica e non, è emersa la positività al test antigenico rapido di n.9 soggetti su n.1442 tamponi effettuati;
- del peggioramento della situazione epidemiologica sul nostro territorio nelle ultime settimane e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia,

constatata dalle comunicazioni giornaliere pervenute al protocollo dell'Ente dal Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti sui casi di positività e di quarantena riferiti alla popolazione, nonché dalle risultanze del tavolo interistituzionale convocato dal Sig. Prefetto di Chieti in data 17 febbraio del corrente anno, nel quale si informava l'Ente che i casi di positività al virus Sars CoV-2, sul territorio comunale, sono riferibili esclusivamente alla variante inglese del virus;

- che questo Comune, aderendo alle indicazioni emerse nel suddetto tavolo interistituzionale, con ordinanza n.16 adottata in data odierna, ha disposto l'organizzazione di screening rivolti alla popolazione residente o domiciliata sul territorio comunale, da svolgersi nelle giornate di domenica 21 febbraio e, successivamente, nei giorni 26-27-28 del corrente mese, al fine di avere una valutazione più esatta di eventuali cluster nel nostro comune e tra la popolazione che vi abita;

VALUTATO che si rende necessario, in attesa degli esiti della richiesta valutazione tecnico-scientifica sulla situazione epidemiologica da COVID-19 nelle scuole, ad oggi non ancora acquisita, nonché degli esiti dello screening epidemiologico che si intende riproporre alla popolazione previa autorizzazione da parte degli organi competenti, adottare i provvedimenti necessari a limitare e/o circoscrivere la diffusione del contagio, in ossequio al principio di precauzione amministrativa e a tutela della salute dei cittadini;

RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/2000 recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e, in particolare, l'art.50, commi 4 e 5, e l'art.54, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000, ai sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;

RITENUTO che alla luce di quanto sopra, sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità, adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n.833, art.32, che attribuisce al sindaco in qualità di autorità sanitaria locale competenze in maniera di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

ORDINA

- 1) considerando la premessa che precede parte integrante del presente provvedimento, in via precauzionale e cautelativa, ed in attesa della valutazione del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, **l'ulteriore sospensione** delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado site sul territorio

comunale, a far data da lunedì 22 e sino al 28 febbraio 2021;

DEMANDA

2) al Dirigente Scolastico per l'eventuale attivazione della didattica a distanza e per le eventuali diverse soluzioni didattiche ritenute opportune;

INFORMA

3) che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010, n.104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n.1199 entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

- 4) che la presente ordinanza abbia immediata esecutività;
- 5) la verifica del rispetto della presente ordinanza da parte degli agenti della polizia municipale;
- 6) che copia della presente ordinanza venga trasmessa, ognuno per propria competenza e/o opportuna conoscenza, alla Prefettura di Chieti, al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Bucchianico, al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale di Bucchianico, alla Scuola paritaria dell'Infanzia Guido Roberti e al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Chieti e alla Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo;
- 7) la pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito del Comune di Bucchianico.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to P.I. TRACANNA CARLO LUCIANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-02-2021 al 06-03-2021.

Ordinanza n.15 del 19-02-2021 CITTA' DI BUCCHIANICO

N. 226 _____ Reg. Pubblicazioni
Lì 19-02-2021

L'addetto alla pubblicazione
F.to

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Bucchianico, lì 19-02-2021

Il Responsabile del Procedimento